

Condizioni Generali di Vendita Fornitura

Sono di seguito indicate le condizioni generali di fornitura applicabili ai contratti di realizzazione di progetti eseguiti da DataAgency.

SOMMARIO

Art. 1 Definizioni	3
Fornitore:	3
Cliente:	3
Condizioni Generali di Fornitura:	3
Contratto:	3
Offerta:	3
Prezzo:	3
Progetto:	3
Terzi:	3
Servizio:	3
Conferma di attivazione:	3
Piano Tariffario:	3
Condizioni particolari:	3
Art. 2 Oggetto e ambito di applicazione	3
Art. 3 Business Intelligence Outsourcing	4
Art. 4 Realizzazione, implementazione e revisione di un sito web	5
Art. 4A Mantenimento e aggiornamento di un sito web	5
Art. 4B Web content di un sito web	5



Art. 5 Disamina normativa	6
Art. 6 Analisi Strategica ondemand	6
Art. 6.1 Strategie di marketing	6
Art. 6.2 Strategie politiche	6
Art. 6.3 Strategie commerciali	7
Art. 7 Servizi continuativi	7
Art. 7.1 Starter	7
Art. 7.2 Dataminer	7
Art. 7.3 Enterprise	7
Art. 8 Consulenza ed assistenza	7
Art. 9 Durata del Contratto	8
Art. 10 Recesso	8
Art. 11 Pagamenti	8
Art. 12 Informazioni	9
Art. 13 Ritardi imputabili al Cliente	9
Art. 14 Termini di consegna, conclusione del Progetto (accettazione), garanzia per vizi riscontrati dopo l'esame	10
Art. 15 Responsabilità	11
Art. 16 Proprietà intellettuale e segni distintivi	12
Art. 17 Servizi post-vendita	13
Art. 18 Comunicazioni	13
Art. 19 Trattamento dei dati	14
Art. 20 Legge applicabile e foro competente	14
Art. 21 Disposizioni Finali	14

Art. 1 DEFINIZIONI

1. Ai fini del Contratto si intende per:

FORNITORE: DataAgency S.r.l., P. I. e C.F. 02924090216, corrente in 39100 Bolzano, Via Alessandro Volta n. 13/A, c/o NOI Techpark.

CLIENTE: la persona o il soggetto che affida al Fornitore l'incarico di realizzare il Progetto.

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA: questo testo (anche "CGF").

CONTRATTO: il documento inviato da DataAgency al Cliente (che fa riferimento all'ultima Offerta concordata con il Cliente), debitamente sottoscritto dal Cliente.

OFFERTA: il separato documento, contenente la descrizione dettagliata dei Servizi concordati con il Cliente, con l'indicazione analitica del Prezzo/dei Prezzi.

PREZZO: la somma concordata in pagamento per il Progetto.

PROGETTO: l'insieme dei Servizi, o il singolo Servizio, che formano oggetto del Contratto.

TERZI: soggetti estranei al Contratto, diversi da Fornitore e Cliente.

SERVIZIO: l'attività di realizzazione dei servizi elencati negli artt. da 3 a 8, resa dal Fornitore al Cliente in esecuzione del Contratto.

CONFERMA DI ATTIVAZIONE: la comunicazione e-mail con la quale si conferma l'avvenuta attivazione del Servizio.

PIANO TARIFFARIO: il prospetto che comprende ciascuno degli elementi del corrispettivo per l'erogazione del Servizio e/o dei Servizi oggetto di pattuizione.

CONDIZIONI PARTICOLARI: la disciplina - ove differente dalle Condizioni Generali di Fornitura - per la fruizione di specifici Servizi.

Art. 2 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Contratto ha ad oggetto la realizzazione del Progetto definito nell'Offerta, a scelta tra le tipologie di Servizi disponibili come descritte negli artt. da 3 a 8.

2. Un Contratto viene a giuridica esistenza tra Fornitore e Cliente solo se è debitamente firmato dal Cliente nella sua interezza, senza aggiunte o cancellazioni alcune. Altrimenti trattasi di una controproposta del Cliente, non vincolante per il Fornitore.
3. Le seguenti condizioni generali di fornitura (CGF) disciplinano il perfezionamento nonché l'esecuzione di ogni Contratto/ogni Offerta tra il Fornitore e il Cliente. Essi hanno effetto anche per eventuali Contratti futuri, senza necessità che debbano essere accettate una seconda volta dopo la prima accettazione. Con la sottoscrizione da parte del Cliente del Contratto, il Cliente accetta le CGF come parte integrante dei Contratti presenti e futuri.
4. Con la sottoscrizione da parte del Cliente di un Contratto (e, quindi, con la conseguente accettazione anche delle presenti CGF), il Cliente accetta che il Fornitore rifiuta l'accettazione di condizioni generali di acquisto o altra natura da parte del Cliente, i quali non sono vincolanti per il Fornitore.
5. La sottoscrizione del Contratto da parte del Cliente configura un accordo irrevocabile per il Cliente. Tale sottoscrizione deve avvenire entro giorni trenta (30) dall'invio del Contratto, altrimenti il Fornitore ha sempre diritto di rivedere i termini dello stesso Contratto.
6. Salvo quanto disposto al paragrafo precedente, se la sottoscrizione del Contratto da parte del Cliente avviene oltre il settimo (7) giorno dall'invio telematico al Cliente, tutti i termini di consegna indicati nel Contratto si considerano spostati in avanti per tanti giorni quanti il Fornitore riceve l'Offerta sottoscritta oltre tale periodo. A titolo esemplificativo: se il Fornitore riceve il Contratto sottoscritto dal Cliente diciassette (17) giorni dopo l'invio telematico del Contratto al Cliente, tutti i termini di consegna indicati nel Contratto sono spostati in avanti per giorni dieci (10).
7. In caso di contraddizioni tra le presenti CGF e il Contratto prevale il Contratto.
8. La descrizione dei servizi contenuta nelle presenti condizioni generali è generale ed indicativa. In quanto tale, il Cliente è informato che per stabilire la conformità del risultato di un Servizio prestato dal Fornitore agli accordi intrapresi tra le Parti nel Contratto, unico punto di riferimento può essere la descrizione del Servizio nell'Offerta.
9. Al contempo, se un Servizio non è descritto e remunerato nell'Offerta, il Cliente non ha titolo per chiedere al Fornitore la relativa esecuzione, se non dopo aver stipulato i termini di esecuzione di tale Servizio a mezzo di un nuovo Contratto.

Art. 3 BUSINESS INTELLIGENCE OUTSOURCING

Il Servizio ha ad oggetto la raccolta di dati e l'analisi di informazioni strategiche per il Cliente, attraverso l'uso di sistemi informativi aziendali e tecnologie informatiche, sia tradizionali che Big Data e/o dotate di intelligenza artificiale, finalizzate a supportare, e in caso ad automatizzare, processi di misurazione, controllo e analisi dei risultati e delle

performance aziendali (sistemi di reporting e di visualizzazione grafica di varia natura, cruscotti più o meno dinamici, sistemi di analisi storica, sistemi di "allarme" su fuori norma o eccezioni, etc.), e processi di decisione aziendale in condizioni variabili di incertezza (sistemi di previsione, di predizione, di simulazione e di costruzione di scenari alternativi, etc.) .

Art. 4 REALIZZAZIONE, IMPLEMENTAZIONE E REVISIONE DI UN SITO WEB

1. Oggetto del Servizio è la realizzazione di un nuovo sito web o la revisione di un sito web esistente, come specificamente indicato nell'Offerta, ed ha ad oggetto la sola attività precedente la messa online del sito.
2. Il Contratto ha la durata prevista nell'Offerta per la consegna e la messa online della versione definitiva del sito web, salvi differimenti dovuti a ritardi nel pagamento o nelle informazioni imputabili al Cliente.
3. Il Servizio non comprende il c.d. hosting.

ART. 4A MANTENIMENTO E AGGIORNAMENTO DI UN SITO WEB

1. Il Servizio ha ad oggetto il mantenimento e l'aggiornamento della struttura e del layout di un sito web, successivamente al completamento dell'attività prevista nell'art. 4.
2. Il Servizio è disponibile anche per i casi in cui l'attività prevista nell'art. 4 sia stata svolta da Terzi ed in questo caso il Cliente si assume la responsabilità per la piena disponibilità dei contenuti del sito, tenendo indenne il Fornitore per ogni richiesta di risarcimento proveniente da Terzi che pretendano diritti sul contenuto del sito.
3. Si applica la disposizione dell'art. 4 numeri 2 e 3.

ART. 4B WEB CONTENT DI UN SITO WEB

1. Il Servizio ha ad oggetto lo studio, la redazione, lo sviluppo e l'aggiornamento dei contenuti di un sito web.
2. Si applica la disposizione dell'art. 4 numeri 2 e 3.

ART. 5 DISAMINA NORMATIVA

1. Il Servizio ha ad oggetto la disamina complessiva di un Progetto già realizzato o da realizzare, al fine di fornire indicazioni sulla rispondenza alle principali normative di settore vigenti (p.es. normativa cookies, normativa privacy, normativa e-commerce, ecc.). Se il Cliente non opta per il Servizio di disamina normativa (vale a dire, con espresso riferimento nell'Offerta), egli si assume ogni responsabilità per danni che possono derivare ed esime il Fornitore conseguentemente da tale responsabilità.
2. Per rendere tale Servizio il Fornitore si avvale della collaborazione di professionisti esterni alla propria struttura, specialisti nell'ambito normativo.
3. In ogni caso il Servizio ha ad oggetto la sola indicazione al Cliente, a mezzo di relazione scritta e senza vincolo di completezza, delle principali non conformità normative e non impegna il Fornitore all'indicazione di tutte le non conformità. L'adozione dei correttivi opportuni è onere del Cliente ed il Fornitore non è responsabile per la mancata adozione dei correttivi.

ART. 6 ANALISI STRATEGICA ONDEMAND

ART. 6.1 STRATEGIE DI MARKETING

Il Servizio consiste nell'analisi e definizione di obiettivi e valori, inquadrando le risorse disponibili; deep profiling del target ed elaborazione del messaggio. Offriamo uno studio della realtà online e della propria presenza in modo da definire il percorso di cambiamento facendo uso di sentiment analysis, brand recognition, identificazione e acquisizione delle sorgenti dati e digital benchmarking.

ART. 6.2 STRATEGIE POLITICHE

Con il presente Servizio disegniamo strategie politiche data-driven per decisori e organizzazioni. Monitoriamo le sorgenti open data locali, nazionali ed europee per estrarre analisi di supporto ai policy makers. Elaboriamo modelli di impatto sociale per i decisori e predizioni di orientamento rispetto a dinamiche socio-culturali.

ART. 6.3 STRATEGIE COMMERCIALI

Con il presente Servizio si offre la creazione di soluzioni efficaci per lo sviluppo di un progetto, intuendo in anticipo il valore inedito dei dati. Gestione ed organizzazione aziendale per una crescita e uno sviluppo indirizzato, modellato per migliorare le performance aziendali e/o per individuare nuovi business. Un nuovo modo di osservare e capire nuovi prodotti, nuovi servizi progettati in maniera user-centrica.

ART. 7 SERVIZI CONTINUATIVI

ART. 7.1 STARTER

Il Servizio per le piccole e medie imprese che muovono i primi passi nella Business Intelligence. Un servizio puntuale di report mensili o settimanali (facoltativo) per avere il pieno dominio dell'azienda.

ART. 7.2 DATAMINER

Il Servizio rivolto a chi ha bisogno di un controllo costante dei dati, vuole interagire spesso con i nostri analisti e sfruttare appieno il potenziale della nostra piattaforma di Data Intelligence.

ART. 7.3 ENTERPRISE

Il Servizio per le aziende complesse, i gruppi, le realtà con un management esigente che vuole analisi in tempo reale e strumenti avanzati di controllo delle dinamiche aziendali.

ART. 8 CONSULENZA ED ASSISTENZA

1. L'attività di consulenza ed assistenza si propone di fornire un valido supporto per lo sviluppo di un corretto data management, per le normative privacy, best practice in termini di sicurezza, e gestione GDPR con Data Protection Officer.
2. Il Servizio, in particolare, ha ad oggetto l'attività di affiancamento, di consulenza e di assistenza a mezzo telefono, email o internet per attività di tipo progettuale di sviluppo tecnico e grafico di soluzioni per la comunicazione a mezzo internet.
3. Il Servizio è limitato alle modalità, ai tempi ed alle condizioni particolari di prestazione indicate nell'Offerta.

4. Il Servizio non è prestato presso il Cliente e non comprende l'attività di formazione del personale, salvo diversa ed espressa pattuizione e sempre tenuto conto di quanto specificato nell'Offerta.

5. Si richiamano gli artt. 2.8 e 2.9 delle presenti CGF.

ART. 9 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto decorre dalla data di conclusione del medesimo o dalla diversa data indicata nei documenti negoziali.

La durata è stabilita nel documento denominato "Contratto".

ART. 10 RECESSO

1. Il Cliente ha facoltà di recesso dal Contratto nei termini e nei modi specificati in tale documento.

2. Per i Servizi previsti agli artt. da 3 a 8, la penale per il recesso è pari al 100% del prezzo indicato nell'Offerta, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

3. Ai fini della determinazione della penale, in ogni caso, si terrà conto di quanto già pagato eventualmente a titolo di anticipo.

ART. 11 PAGAMENTI

1. La consegna finale del Progetto ed il passaggio della proprietà intellettuale di cui all'art. 16 è subordinato all'integrale pagamento del Prezzo ed il Fornitore non è responsabile per i danni conseguenti al ritardo, nel caso in cui ometta la consegna del Progetto in attesa del saldo.

2. I pagamenti devono essere eseguiti nei termini e nei modi meglio specificati nel Contratto.

3. Salvo diversa ed espressa indicazione, tutti i prezzi sono esclusi IVA.

4. I prezzi indicati nell'Offerta si riferiscono solamente ai Prodotti elencati in tale Offerta. Nel caso che successivamente alla data dell'Offerta dovessero essere ordinati altri Prodotti si applicano i prezzi applicati dal Fornitore in tale data successiva.

5. Ad eccezione di errori/difetti del Progetto inquadrabili nella Classe di errore nr. 1 (vedasi art. 14 sotto), reclami e contestazioni di qualsiasi natura non danno al Cliente il diritto di sospendere, ritardare o disattendere i termini di pagamento concordati. In nessun caso sono accettabili reclami e contestazioni di qualsiasi natura se il Cliente non ha fatto prima tutti i pagamenti concordati, inclusi pagamenti concernenti i Prodotti contestati. A tale riguardo le parti concordano l'applicazione del principio "solve et repete".
6. Nel caso in cui il Cliente non paga nei tempi concordati, ma anche nel caso che le parti avessero stipulato un pagamento rateale, e si verificano ritardi nel pagamento di anche una sola rata, il Fornitore ha il diritto di richiedere immediatamente il pagamento dell'intero residuo, salvo il diritto di chiedere il risarcimento del danno nonché esperire ogni altro rimedio a disposizione per legge (p.es. sospensione del Servizio). Il mancato pagamento del Prezzo o anche di solo una rata del Prezzo protrattosi per i trenta (30) giorni successivi alla scadenza prevista nonché il mancato riscontro nei termini alla richiesta di cui a questo art. 11.5 comportano, a discrezione del Fornitore, la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. ed il Cliente è tenuto a corrispondere al Fornitore la penale prevista dall'art. 10.
7. Fermo restando quanto sopra, nel caso di ritardo nel pagamento di anche una sola rata, si applicano gli interessi di mora calcolati con riferimento all'attuale tasso EURIBOR 6 mesi + 7%, a cui si aggiungono i costi per il recupero del credito e tutte le spese connesse.
8. La compensazione dei pagamenti suddetti con crediti del Cliente verso il Fornitore è ammissibile solo nel caso che l'esistenza e la esigibilità di tali crediti è riconosciuta dal Fornitore o spetta di diritto.
9. Il Fornitore si riserva di mettere in compensazione pagamenti e/o rate effettuate dal Cliente con pagamenti anteriori ed esigibili non saldati, incluse somme di cui al punto 11.7 sopra.

ART. 12 INFORMAZIONI

1. Il Cliente trasmette senza ritardo le informazioni tecniche, commerciali e tutte le altre informazioni che il Fornitore richieda come necessarie alla continuazione del Progetto.
2. In caso di mancato riscontro entro 15 giorni dalla richiesta, il Fornitore sospende la realizzazione del Progetto sino alla successiva comunicazione delle informazioni richieste.

ART. 13 RITARDI IMPUTABILI AL CLIENTE

1. In ogni caso di sospensione del Progetto per cause imputabili al Cliente il Fornitore non è responsabile per ritardo, perdita di dati o per impossibilità sopravvenuta.
2. Il costo per la riattivazione del Progetto a seguito di sospensione è a carico del Cliente ed il Fornitore riprende il Progetto solo a seguito di integrale pagamento del Prezzo, degli interessi e dei costi di riattivazione o ripresa del Progetto.

ART. 14 TERMINI DI CONSEGNA, CONCLUSIONE DEL PROGETTO (ACCETTAZIONE), GARANZIA PER VIZI RICONTRATI DOPO L'ESAME

1. I termini di consegna indicati dal Fornitore non sono vincolanti, a meno che le parti non hanno stipulato espressamente nell'Offerta, con l'indicazione della parola "vincolante", che tali termini siano vincolanti. Anche nel caso che ci sia l'indicazione scritta della parola "vincolante", il Fornitore non risponde per ritardi dovuti al Cliente, a forza maggiore, caso fortuito e/o a ritardi dei fornitori del Fornitore. In ogni caso rimane anche fermo quanto disposto sopra all'art. 2.6.
2. Accettazione ed esame del Progetto: alla conclusione del Progetto, o di un singolo Servizio, il Fornitore comunica al Cliente l'avvenuto completamento e gli consegna i relativi documenti cartacei e digitali. Il Cliente ha 15 giorni di tempo dalla comunicazione per verificare la conformità del Progetto e per sollevare contestazioni dettagliate e per iscritto, ai sensi dell'art. 18.2; il decorso del termine senza contestazioni costituisce da parte del Cliente accettazione senza riserve del Progetto come realizzato.
3. In caso di contestazioni tempestive, dettagliate e scritte da parte del Cliente, le parti si accordano in buona fede sulla natura dell'errore/difetto, sulla base delle seguenti tre classi di errore:
 - a) Classe di errore nr. 1: questa classe di errore sussiste quando l'uso proprio del risultato del lavoro non è possibile o gravemente limitato;
 - b) Classe di errore nr. 2: questa classe di errore sussiste quando l'uso proprio del risultato del lavoro è ancora possibile;
 - c) Classe di errore nr. 3: questa classe di errore sussiste quando l'uso proprio del risultato del lavoro è compromesso solo in maniera marginale.

Nel caso qui descritto all'art. 14.3, le parti devono redigere un protocollo di esame, in cui elencare eventuali errori riscontrati secondo le classi di errore sopra definiti.

In presenza di errori di cui alle classi 2 e/o 3, l'accettazione del Progetto non può essere rifiutata dal Cliente (e quindi eventuali pagamenti esigibili non possono essere sospesi), a condizione però che il Fornitore assicuri per iscritto di rimediare a tale errore nel rispetto di una tempistica precisa e ragionevole.

In presenza di errori rientranti nella classe 1, l'accettazione del Progetto può essere rifiutata dal Cliente. In tale caso l'esame di accettazione deve essere rifatto entro due settimane dal giorno in cui il Fornitore ha comunicato al Cliente la eliminazione dell'errore. Se tale termine di due settimane non viene rispettato dal Cliente, l'accettazione si considera come data. Nel caso che il Fornitore non è in grado entro 100 giorni di eliminare errori rientranti nella classe 1, il Cliente può recedere dal contratto e dovrà pagare il compenso pattuito solo fino al punto in cui egli trae vantaggio.

4. Vizi del Progetto dopo l'accettazione: nell'eventualità che dopo la conclusione e accettazione del Progetto da parte del Cliente (art. 14.2 o art. 14.3 sopra) siano riscontrabili dei vizi non riconoscibili all'atto di accettazione, il Cliente è obbligato, a pena di decadenza, a comunicare tali difetti nascosti entro e non oltre giorni otto (8) dalla relativa scoperta. Il Fornitore è esonerato da ogni responsabilità per difetti del Progetto se la comunicazione di non conformità è trasmessa tardivamente. A seguito della tempestiva e scritta comunicazione di non conformità, il Fornitore è obbligato a correggere i difetti del Progetto nel più breve tempo possibile, ovvero, ove i tempi non lo consentissero, fornire un Progetto semplificato, con la riduzione conseguente del Prezzo pattuito. In ogni caso, le parti concordano che il Fornitore ha diritto di eseguire - a sua semplice richiesta - una verifica per controllare la corretta gestione del Progetto consegnato. Per effettuare tale verifica il Cliente permette al Fornitore di accedere da remoto su eventuali cartelle (sui file, sulla parte informatica, etc.) del Progetto interessate.

5. La presente garanzia per vizi si limita alla riparazione dei Prodotti difettosi, ovvero, a discrezione del Fornitore, alla relativa sostituzione ovvero alla riduzione del Prezzo. Le parti escludono che il Fornitore debba rispondere per danni consequenziali, diretti e indiretti, e/o lucro cessante.

ART. 15 RESPONSABILITÀ

1. Il Fornitore risponde unicamente per dolo o colpa grave. La responsabilità del Fornitore è in ogni caso esclusa nelle seguenti circostanze, che qui si elencano a titolo esemplificativo:

- a) il Cliente è sempre obbligato ad eseguire un back-up integrale e completo del suo sistema, prima di mettere a disposizione del Fornitore la chiave di accesso al suo sistema informatico;
- b) il Cliente è sempre obbligato a mantenere un sistema di protezione anti-virus, che protegga anche le parti del suo sistema informatico che il Fornitore deve modificare;
- c) il Cliente è informato del fatto che l'esecuzione di alcuni progetti può comportare la sospensione di funzionamento anche di altre funzioni del suo sistema informatico;
- d) il Fornitore non risponde mai per danni causati dal malfunzionamento, dal ritardo, dalla sospensione o dall'interruzione totale di software di terzi o di qualsiasi altro servizio prestato da terzi, come per esempio non risponde per il caso che un tale software di terzi sia stato installato dal Fornitore, ma anche nel caso che

un tale software di terzi sia installato direttamente dal Cliente, prima, durante o dopo l'esecuzione di un Progetto. Altro esempio in cui il Fornitore non risponde è il caso di perdita di dati per colpa del fornitore terzo del server;

e) il Fornitore non risponde mai per danni causati dal fatto che sia aggiornato o cambi del tutto la versione di un software di sistema (per es. Windows) o un browser;

f) il Fornitore non è mai responsabile per contenuti ricevuti e/o diffusi online dal Cliente e/o per contenuti diffusi dal Fornitore ma messi a disposizione dal Cliente. A titolo meramente esemplificativo, il Cliente si assume sempre la responsabilità relativa agli obblighi sul trattamento dei dati personali, sulle comunicazioni obbligatorie, sul commercio elettronico, sulla pubblicità commerciale ed in generale si assume la responsabilità per la conformità agli obblighi imposti dalla normativa che disciplina il settore di attività specifica del Cliente. Ogniqualevolta il Cliente mette a disposizione del Fornitore dati, il Cliente garantisce che la messa a disposizione avviene nel pieno rispetto della normativa sulla tutela della privacy ovvero in osservanza del Regolamento UE 679/2016, e che quindi il legittimo titolare dei dati abbia espressamente e per iscritto acconsentito all'uso da parte del Fornitore di tali dati con riferimento all'oggetto dello specifico Contratto stipulato tra Fornitore e Cliente;

g) il Fornitore non risponde mai di errori di contenuto e difetti relativi ai Progetti, se tali errori o difetti sono riconducibili alla scorretta gestione dei Progetti da parte del Cliente, come per esempio nel caso che il Cliente aggiunga o integri il Progetto con applicazioni o processi non preventivamente concordati con il Fornitore.

2. In ogni caso il Cliente è informato che il danno massimo complessivo che il Cliente può chiedere al Fornitore a titolo di risarcimento danni non può mai eccedere il Prezzo complessivo del Contratto relativo al quale sorge la richiesta di danni da parte del Cliente.

3. Nel caso in cui uno specifico Progetto rappresenta particolari complessità, e a condizione che l'Offerta contenga la dicitura "obbligazione di mezzi, ai sensi dell'art. 15.3 delle condizioni generali della DataAgency", il Fornitore è obbligato non al raggiungimento del risultato, ma è obbligato a fare tutto il possibile e a regola d'arte per raggiungere il risultato.

ART. 16 PROPRIETÀ INTELLETTUALE E SEGNI DISTINTIVI

1. Ciascuna delle Parti resta titolare dei diritti di proprietà intellettuale o industriale relativi ai propri Prodotti, Marchi, Materiali e Dati inerenti l'attività svolta in esecuzione del presente Contratto, **salvo diversa ed espressa pattuizione**. La stipula e l'esecuzione del presente Contratto non costituisce e non determina, ad alcun titolo, cessione o concessione di tali diritti.
2. Il Cliente è tenuto ad utilizzare i Servizi nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di Data Agency. I software e i codici sorgenti come qualsiasi altro diritto di autore o di proprietà intellettuale sono di proprietà esclusiva di Data Agency e/o dei suoi danti causa, pertanto il Cliente non acquista nessun diritto o titolo al riguardo ed è tenuto all'utilizzo degli stessi soltanto nel periodo di vigenza contrattuale.
3. È vietato l'uso dell'infrastruttura e delle applicazioni Data Agency per scaricare, pubblicare, distribuire, copiare o utilizzare in qualsiasi modo qualsiasi opera di testo, musica, software, arte, immagine o altro protetti dal diritto d'autore ad eccezione del caso in cui:
 - sia stato espressamente autorizzato dal titolare del diritto;
 - sia altrimenti consentito dalle vigenti leggi sul copyright nella pertinente giurisdizione.

ART. 17 SERVIZI POST-VENDITA

1. Servizi post-vendita non accordati espressamente e per iscritto nell'Offerta sono da considerarsi a pagamento, secondo i prezzi per servizi simili applicati dal Fornitore in tale periodo. A titolo esemplificativo sono considerati servizi post-vendita i servizi resi dal Fornitore:
 - per incompatibilità del Progetto con il sistema informatico adoperato successivamente dal Cliente;
 - per rimediare problematiche collegate alla gestione errata dei Progetti da parte del Cliente;
 - per aggiungere applicazioni e/o processi al Progetto (per esempio nel caso che tali processi peggiorano l'esperienza dell'utente);
 - per aggiornare i Progetti nel corso del tempo;
 - etc.

ART. 18 COMUNICAZIONI

1. Le comunicazioni tra le parti sono inoltrate a mezzo e-mail agli indirizzi indicati nell'Offerta.
2. Le contestazioni e le comunicazioni di recesso avvengono a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata a. r. agli indirizzi indicati nell'Offerta.

3. Il Cliente è tenuto ad aggiornare Data Agency su qualsiasi variazione intervenuta in merito ai propri dati identificativi. Tutte le comunicazioni inviate da Data Agency all'ultimo indirizzo, fisico o telematico, reso noto dal Cliente si considereranno da questo conosciute. Salvo prova contraria, nei rapporti tra Cliente e Data Agency, i documenti - anche in forma elettronica - prodotti dai sistemi informatici Data Agency fanno piena prova.

ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 679/2016, i dati conferiti ed ogni ulteriore documentazione e comunicazione connessi al Contratto saranno trattati per finalità di gestione e di esecuzione del Contratto e non saranno trasmessi, comunicati o condivisi con altri soggetti estranei alle esigenze contrattuali. In ogni caso, il Cliente è responsabile di raccogliere in anticipo tutti i consensi necessari in rispetto alla condivisione con il Fornitore di dati che siano tutelati dal diritto della privacy in conformità con le disposizioni di legge relative al trattamento dei dati personali e, in particolare, del GDPR 679/2016.

ART. 20 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1. Per tutto quanto non previsto nel Contratto si applica la legge italiana.
2. Per ogni controversia inerente l'esistenza, la validità, l'efficacia, l'interpretazione, l'esecuzione del Contratto ed ogni altra situazione giuridica soggettiva derivante dal Contratto, è esclusivamente competente il Foro di Bolzano.

ART. 21 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti condizioni generali di fornitura, si fa riferimento a quanto convenuto in seno ai singoli rapporti contrattuali nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.